

**BULLETTINO DELL'ISTITUTO DI DIRITTO ROMANO**  
**« VITTORIO SCIALOJA »**

Quarta Serie Vol. I (2011)

Volume CV della collezione

*(Estratto)*

GIORDANO FERRI

ORIGINE E SVILUPPO DEI CORSI  
DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO ROMANO  
DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA 'LA SAPIENZA'



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

GIORDANO FERRI

## ORIGINE E SVILUPPO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO ROMANO DELL'UNIVERSITÀ DI ROMA 'LA SAPIENZA'\*

1. *Anno accademico 1925-1926. La nascita della 'Scuola Speciale di diritto romano e dei diritti orientali' della Regia Università degli Studi di Roma: durata biennale; tre indirizzi; rapporto con le professioni.*

Lo Statuto della Regia Università di Roma, entrato in vigore il 31 gennaio 1925 a firma del Rettore Francesco Severi, sotto il Titolo II 'Facoltà di Giurisprudenza e Scuole di perfezionamento annesse', oltre ad elencare le materie d'insegnamento con le relative propedeuticità e durata dei corsi, all'art. 23, indicava, per la prima volta nella storia della Facoltà giuridica romana, l'istituzione di due seminari (l'*'Istituto di esercitazioni giuridiche'*; la '*Scuola d'applicazione giuridico-criminale*') e della '*Scuola Speciale di diritto romano e dei diritti orientali*'<sup>1</sup>.

\* SOMMARIO: 1. *Anno accademico 1925-1926. Nascita della 'Scuola speciale di diritto romano e dei diritti orientali' della Regia Università degli Studi di Roma: durata biennale; tre indirizzi; rapporto con le professioni.* – 2. *Dal 1929 al 1937: 'Scuola di diritto romano e dei diritti orientali'. Il profilarsi dell'esigenza di rapporti internazionali.* – 3. *Dal 1938 al 1985: 'Scuola di perfezionamento in Diritto romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo'. – A. Nuova sede e nuova pianificazione degli indirizzi.* – B. *Dal 1946 al 1977: le direzioni di Vincenzo Arangio-Ruiz, Emilio Betti, Edoardo Volterra.* – C. *Dal 1977 al 1985: la direzione di Giovanni Pugliese.* – 4. *Anno accademico 1980-1981: la prospettiva del Comune di Roma.* – A. *Ruolo internazionale della Città di Roma e vigenza universale del Diritto romano.* – B. *La propaganda internazionale della 'Scuola'.* – 5. *Dal 1985 al 2001: 'Corso di Perfezionamento in Diritto Romano'. L'articolazione degli insegnamenti secondo la sistematica delle Institutiones e dei Digesta.* – 6. *Dall'anno accademico 2002-2003: 'Corso di Alta Formazione in Diritto romano'. – A. Nuovo ordinamento universitario.* – B. *La diffusione internazionale del Programma del 'Corso'. L'integrazione di seminari internazionali.* – C. *La formazione di docenti di Diritto romano all'estero.* – D. *Anno accademico 2010-2011: modifiche e ampliamento degli insegnamenti.* – 7. *L'importanza dell'istituzione di borse di studio del Comune di Roma per stranieri. L'appoggio della Provincia di Roma.*

<sup>1</sup> Si tratta di una novità statutaria in quanto il '*Regolamento provvisorio per l'ammissione e per gli esami degli studenti*' della Regia Università di Roma, emanato con decreto del Luogotenente Generale del Re Alfonso La Marmora il 12 novembre del 1870, e l'estensione, nel 1872, del Regio decreto legislativo del 13 novembre 1859 n. 3725 (c.d. Legge Casati) si limitavano ad istituire le cattedre d'insegnamento e i profili dell'organizzazione didattica (cfr. N. SPANO, *L'Università di Roma*, Roma 1935, 160). A tal punto, per completezza espositiva, è bene osservare che di fatto la prima istituzione di una Scuola si ebbe, benché non prevista in una norma dello Statuto generale, con R. Decreto 5 dicembre 1901, n. 514 per la trasformazione in '*Scuola diplomatico-coloniale*' del corso complementare di Scienze economico-amministrative annesso alla Facoltà giuridica della R. Università di Roma. Inoltre, nei Regolamenti speciali per la Facoltà di Giurisprudenza, approvati con R. Decreto con scadenza quasi annuale, un primo riferimento alle scuole di perfezionamento lo si trova già nel regolamento del 13 marzo 1902, n. 69 e, più segnatamente, nell'art. 22 che stabilisce: «Gli insegnamenti della Facoltà potranno raggrupparsi secondo l'affinità delle materie, associandosi anche insegnamenti di altre Facoltà, e costituirsi

In forza dell'art. 35 dello Statuto stesso, la *'Scuola Speciale di diritto romano e dei diritti orientali'* aveva lo scopo «di avviare i giovani allo studio approfondito del diritto romano e dei diritti orientali»<sup>2</sup> o meglio, usando una formula più elegante e forse più completa, nasceva con l'obiettivo «di avviare i giovani allo studio approfondito del diritto romano e dei diritti orientali guidandoli nelle ricerche e ammaestrandoli nelle diverse discipline giuridiche e storiche, che costituiscono il necessario presupposto della conoscenza del diritto romano e dei diritti dell'Oriente mediterraneo»<sup>3</sup>, come avrebbe scritto due anni dopo Pietro de Francisci (n. 1883 – m. 1971) che era stato chiamato alla cattedra di Storia del diritto romano della Regia Università di Roma nel 1924, e di cui, dopo l'incarico di Ministro di Grazia e Giustizia (20 luglio 1932 – 24 gennaio 1935), fu Rettore dal 1935 al 1943<sup>4</sup>.

Nell'anno accademico 1925-1926, Vittorio Scialoja (n. 1856 – m. 1933), chiamato nell'Università romana nel 1884, preside della Facoltà giuridica dal 1897 al 1907 e dal 1915 al 1916<sup>5</sup>, e che allora era Direttore del «Bullettino dell'Istituto di Diritto romano»<sup>6</sup>, diede avvio sotto la sua direzione alla *'Scuola Speciale di diritto romano e dei diritti orientali'*, dandole sede presso l'*'Istituto di Diritto romano'* da lui stesso fondato come associazione di studiosi del diritto romano quattro anni dopo la sua chiamata a Roma<sup>7</sup>.

Il Programma della *Scuola* riprese non in tutto le disposizioni contenute nei ben nove articoli dello Statuto. Del resto, il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, durante la seduta del 3 aprile 1925, nella discussione sulle proposte formulate dalla Commissione incaricata di studiare le modifiche dello Statuto, composta dai professori Pietro Bonfante (n. 1864 – m. 1932), Giorgio Del Vecchio (n. 1878 – m. 1970) e Umberto Ricci (n. 1879 – m. 1946), dopo aver affermato la necessità di sopprimere l'art. 20 dello Statuto che prevedeva il raggruppamento delle materie di insegnamento agli effetti degli esami di profitto in quanto «per gli esami di profitto le materie saranno aggruppate nel modo che sarà di anno in anno determinato dal Consiglio della Facoltà nella prima tornata dell'anno scolastico»<sup>8</sup>, si era soffermato sulle materie della *'Scuola'* e sui relativi requisiti di accesso.

in Istituti, Scuole di perfezionamento o Seminari di scienze giuridiche, economiche e sociali» (cfr. «Annuario Università di Roma» (1901-1902), 215 ss.; e successivi Annuari, d'ora in avanti «Ann. Un. Roma»).

<sup>2</sup> Cfr. *Statuto della R. Università di Roma*, in «Ann. Un. Roma» (1924-1925) 7 ss.

<sup>3</sup> P. DE FRANCISCI, *Facoltà di Giurisprudenza*, in G. DEL VECCHIO (a cura di), *L'Università di Roma*, Roma 1927, 68.

<sup>4</sup> C. LANZA, s.n. *Pietro de Francisci*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», XXXVI, Roma 1988, 58-64. Si precisa che il de Francisci era già stato Rettore della Regia Università di Roma dal 1930 al 1932.

<sup>5</sup> Cfr. «Ann. Un. Roma» (1907-1908) 68; «Ann. Un. Roma» (1915-1916) 118.

<sup>6</sup> Scialoja aveva creato nel 1888 l'*'Istituto di diritto romano'* sotto forma di associazione privata e il *Bullettino* ne fu un prodotto diretto. L'*'Istituto di diritto romano, dei diritti dell'Oriente mediterraneo e di Storia del diritto'*, quale articolazione dell'Università, sorse solo nell'anno accademico 1935-1936 (v. S. SCHIPANI, *Le Scuole di Diritto romano nella cultura contemporanea a Roma*, in AA. VV., *Iuris Vincula. Studi in onore di Mario Talamanca*, VII, Napoli 2001, 337-338).

<sup>7</sup> Lo Statuto dell'*'Istituto di diritto romano'* è stato integralmente riportato da M. TALAMANCA, *Un secolo di 'Bullettino'*, in «BIDR» 30 (dell'intera collezione vol. 91) (1988) CXLV-CXLVII.

<sup>8</sup> Cfr. Verbale della Seduta del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del giorno 3 aprile 1925, in fasc. 'Giurisprudenza sedute Facoltà dal 19-1-1925 al 15-3-1933' (contenuto nell'Archivio dell'Ufficio

Le differenze tra lo Statuto e quanto promosso nel Programma della 'Scuola' per l'anno scolastico 1925-1926, proprio in ragione di quanto discusso nel suddetto Consiglio di Facoltà, furono molteplici: vennero introdotti ulteriori insegnamenti ('Istituzioni di diritto romano', 'Diritto pubblico romano', 'Diritto comune', 'Storia antica', 'Istituzioni politiche del Basso Impero'); cambiarono le modalità di conseguimento dei diplomi relativi all'integrazione delle nuove discipline e i criteri di ammissione.

La Scuola, cui potevano iscriversi non già solo «i laureati in Giurisprudenza da non oltre quattro anni che abbiano sostenuto l'esame di laurea nelle materie di insegnamento previste» come da Statuto, ma anche i non laureati, aveva durata biennale. A seguito «di discussione di una dissertazione scritta, fondata su ricerche originali, in una delle materie obbligatoriamente biennali, e di una tesi orale su argomento pertinente ad altra materia del corso»<sup>9</sup>, il Programma prevedeva il conferimento di tre diversi diplomi. I. In *diritto romano* necessitava: «l'iscrizione in 'Istituzioni di diritto romano', 'Storia del diritto romano', 'Diritto romano' (con durata biennale), 'Esegesi di diritto romano', 'Diritto comune', 'Diritto greco-romano', 'Papirologia giuridica' e in tre corsi a scelta (con almeno uno di durata biennale) tra 'Diritto pubblico romano', 'Epigrafia giuridica', 'Diritti orientali mediterranei', 'Storia antica', 'Istituzioni politiche del Basso Impero'». II. In *'diritti orientali'* necessitava: «l'iscrizione in 'Istituzioni di diritto romano', 'Storia del diritto romano', 'Diritto romano', 'Diritto comune', 'Papirologia giuridica', 'Diritti orientali mediterranei' (con durata biennale), 'Diritto musulmano' (con durata biennale) e in un corso (con almeno uno di durata biennale) a scelta tra 'Esegesi di diritto romano', 'Diritto greco-romano', 'Introduzione allo studio del Diritto comparato'». III. In *'diritto romano'* e nei *'diritti orientali'* necessitava: «l'iscrizione per due anni in 'Istituzioni di diritto romano', 'Storia del diritto romano', 'Diritto romano', 'Diritti orientali mediterranei', 'Diritto musulmano'; per un anno in 'Diritto comune' e in 'Diritto greco-romano'; per un anno a due materie a scelta fra 'Esegesi di diritto romano', 'Diritto pubblico romano', 'Epigrafia giuridica', 'Papirologia giuridica', 'Introduzione allo studio del Diritto comparato'»<sup>10</sup>.

Inoltre, sulla base di una lieve rielaborazione dell'art. 41 dello Statuto<sup>11</sup>, il Programma prevedeva per gli studiosi la possibilità di ottenere «un diploma integrativo

di Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza', d'ora in avanti «*Arch. Pres. Fac. Giur.*»), 25 ss.

<sup>9</sup> Cfr. *Statuto della R. Università di Roma*, cit., 17.

<sup>10</sup> Si riportano, per l'anno di nascita della 'Scuola', il quadro delle materie di insegnamento e i nomi dei relativi docenti: 'Istituzioni di diritto romano' (Vittorio Scialoja); 'Storia del diritto romano' e 'Papirologia giuridica' (Pietro de Francisci); 'Diritto romano', 'Esegesi di diritto romano' (Pietro Bonfante); 'Diritto pubblico romano' e 'Epigrafia giuridica' (Filippo Stella Maranca, docente incaricato); 'Diritto comune', 'Diritti orientali mediterranei' e 'Diritto musulmano' (Evaristo Carusi); 'Diritto greco-romano' (Francesco Brandileone, docente incaricato); 'Storia e politica coloniale' (Camillo Manfroni); 'Storia antica' (Ettore Pais, della Facoltà di Lettere e Filosofia); 'Istituzioni politiche del Basso Impero' (Luigi Cantarelli, docente incaricato della Facoltà di Lettere e Filosofia).

<sup>11</sup> «La Scuola speciale di diritto romano e dei diritti orientali rilascia inoltre un diploma integrativo della laurea in Giurisprudenza per la preparazione agli uffici della magistratura e all'esercizio dell'avvocatura e del notariato nelle colonie. Al corso per il conseguimento del diploma integrativo, che ha la durata di un anno, sono ammessi i laureati in Giurisprudenza. Nell'anno di corso, l'alunno deve frequentare i corsi obbligatori di: 1. Diritti orientali mediterranei; 2. Diritto musulmano; 3. Legislazione coloniale;

della laurea in giurisprudenza per la preparazione agli uffici della magistratura e all'esercizio dell'avvocatura o del notariato nelle Colonie a coloro che avessero frequentato per un anno 'Diritti orientali mediterranei', 'Diritto musulmano', 'Diritto coloniale', 'Storia e politica coloniale' nonché altre due materie, di carattere coloniale od orientalistico, fra quelle di qualsiasi Facoltà o Scuola dell'Università, la cui scelta fosse approvata, caso per caso, dal Consiglio della Scuola»<sup>12</sup>.

2. *Dal 1929 al 1937: 'Scuola di diritto romano e dei diritti orientali'. Il profilarsi dell'esigenza di rapporti internazionali.*

Nell'anno accademico 1929-1930, la 'Scuola Speciale di diritto romano e dei diritti orientali', in occasione dell'inaugurazione dei nuovi locali concessi all'*Istituto di Diritto romano*', sempre sotto la direzione di Vittorio Scialoja, assunse la denominazione di 'Scuola di diritto romano e dei diritti orientali'<sup>13</sup>. Tale denominazione costituisce, a ben vedere, una deroga al nuovo Statuto della Regia Università di Roma approvato con Regio Decreto del 14 ottobre 1926, n. 2319 ed entrato in vigore nel 1927, che statuiva per la Facoltà di Giurisprudenza il regolamento per l'*Istituto di esercitazioni giuridiche*' (seminario), l'*Istituto di scienze economiche*' (seminario), la 'Scuola di applicazione giuridico-criminale' (seminario), l'*Istituto di diritto aeronautico*' (seminario) e la 'Scuola di perfezionamento in diritto romano e diritti orientali'<sup>14</sup>.

Sotto il profilo sostanziale il regolamento statutario del 1927 appare più duttile rispetto a quello del 1925: non imponeva come requisito per l'iscrizione il conseguimento del diploma di laurea e delegava al Consiglio della Scuola un discreto margine di autonomia nelle scelte delle materie opzionali e nella facoltà di concedere una abbreviazione del corso «a quegli iscritti che si presentino già forniti di titoli adeguati o abbiano frequentato la Scuola con notevole profitto nel periodo anteriore alla laurea»<sup>15</sup>. Inoltre, è da sottolineare l'introduzione nell'art. 45 dello Statuto del 1927 delle materie che erano state inserite nel Programma dell'anno scolastico 1925-1926 in deroga allo Statuto del 1925<sup>16</sup>.

Per quanto concerne la ripartizione degli indirizzi e la suddivisione delle materie, nonché le modalità per il conseguimento dei diplomi il Programma per l'anno accademico 1929-30 sembrava ricalcare quello del 1925-1926.

4. Storia e politica coloniale; nonché altre due materie, di carattere coloniale ed orientalistica, scelte fra quelle di qualsiasi Facoltà o Scuola dell'Università ed approvate dal Consiglio della Scuola (...) Per ottenere il diploma, il candidato deve sostenere un esame generale dinanzi a tutti i professori dei quali ha seguito i corsi ed una prova scritta nelle forme da determinarsi dal Consiglio della Scuola» (cfr. *Statuto della R. Università di Roma*, cit., p. 17).

<sup>12</sup> Cfr. *Programma per l'anno scolastico 1925-1926*, in «Archivio storico dei Corsi di Alta Formazione dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' (unico fasc.)» (d'ora in avanti «Arch. St. Un. Roma»); v. *Notiziario*, in «BIDR» 35 (1927) 243 ss.

<sup>13</sup> Cfr. Verbale dell'adunanza dell'Istituto di Diritto romano del 16 Novembre 1928, in «BIDR» 37 (1929) 99-100.

<sup>14</sup> Cfr. *Statuto della R. Università di Roma* (approvato con Regio Decreto del 14 ottobre 1926, n. 2319, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 16 febbraio 1927, n. 38), in «Ann. Un. Roma», cit., 36 ss.

<sup>15</sup> Cfr. Art. 47 del nuovo *Statuto della R. Università di Roma*, cit., 49.

<sup>16</sup> V. *supra*, nntt. 10 e 12.

Di particolare rilievo è la Relazione presentata, nell'anno accademico 1929-1930, dal Direttore Vittorio Scialoja al Ministero dell'Educazione Nazionale: non solo in quanto attesta il numero degli iscritti ai corsi fin dal momento dell'attivazione della *Scuola* nel 1925, ma anche per l'indicazione del programma di massima trattato nei singoli insegnamenti e per la metodologia di studio promossa dal Consiglio: «i temi oggetti di essi sono di natura esegetica e storica, così nel campo del diritto romano che in quelli dei diritti orientali. Vennero presi in esame: testi del *corpus iuris civilis*, della giurisprudenza antegustiniana, delle epigrafi, dei papiri, dei libri bizantini, della Glossa, degli scritti di diritto comune, del *corpus iuris canonici*, del libro siro-romano, di libri giuridici musulmani»<sup>17</sup>. Inoltre, della stessa Relazione appare significativo il richiamo all'attenzione del Ministero «sulla importanza della frequenza di stranieri specialmente orientali, alla Scuola (...) così dall'Asia anteriore come dal nord Africa e dai Balcani» e sulla necessità di istituire borse di studio per le materie orientistiche (lo Scialoja ricorda quelle già bandite dal Regio Istituto Coloniale ed Internazionale di Torino)<sup>18</sup>.

Nell'anno accademico 1932-1933 fu eletto Direttore della '*Scuola*' Emilio Albertario (n. 1885 – m. 1948) che, chiamato a Roma l'anno precedente<sup>19</sup>, mantenne tale incarico fino al 1945-46.

### 3. Dal 1938 al 1985: '*Scuola di perfezionamento in Diritto romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo*'.

#### A. Nuova sede e nuova organizzazione degli indirizzi.

Nell'anno accademico 1938-1939, a seguito della nuova articolazione della Facoltà giuridica romana in istituti scientifici, la '*Scuola di perfezionamento in Diritto romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo*' prese sede presso l'*Istituto di Diritto Romano e dei Diritti dell'Oriente Mediterraneo e di Storia del Diritto*', invece che presso l'*Istituto di Diritto romano*' fondato da Scialoja nel 1888<sup>20</sup>.

I Programmi, rimasti inalterati sotto il profilo sostanziale fino all'anno accademico 1937-1938, a seguito di una circolare della Direzione Generale dell'Istruzione

<sup>17</sup> Cfr. Relazione per l'anno accademico 1929-30 al Ministero dell'Educazione Nazionale (con tre allegati), in «Arch. st. Un. Roma». Il numero degli iscritti è così ripartito: 17 (Diploma in '*Diritto Romano*'); 1 (Diploma in '*Diritti Orientali*'); 6 (Diploma in '*Diritto Romano e Diritti Orientali*'); 5 (Diploma integrativo); 29 (Totale di cui 16 laureati e 13 non laureati).

<sup>18</sup> Cfr. Relazione per l'anno accademico 1929-30, cit., p. 7. Le richieste al Ministero appaiono ripetute anche nelle successive Relazioni al Ministero dell'Educazione Nazionale per l'anno accademico 1930-31: «Il Consiglio direttivo della Scuola di diritto romano e diritti orientali (...) fa voti al Governo: 1° Perché voglia concedere ai laureati in legge, muniti di diploma integrativo della Scuola, una preferenza nelle carriere giudiziarie ed amministrative in Colonia, e diplomatico-consolari in Oriente; 2° Perché provveda ad opportuni incoraggiamenti in favore dei frequentatori della Scuola, sotto forma di borse di studio ed anche semplici premi; oltre a qualche borsa per l'estero e per le colonie, destinata a coloro che abbiano ottenuto il diploma della Scuola».

<sup>19</sup> E. VOLTERRA, s.n. *Emilio Albertario*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», I, Roma 1960, 671; V. ARANGIO-RUIZ, *Emilio Albertario*, in «Ann. Un. Roma» (1948-49) 713-715; P. DE FRANCISCI, *Emilio Albertario*, in «SDHI» 15 (1949) 355-379.

<sup>20</sup> V. *supra*, nt. 6.

superiore del Ministero dell'Educazione Nazionale del 4 ottobre 1938, controfirmata dal Ministro Giuseppe Bottai, arrecante provvedimenti «in materia di conservazione e istituzione di scuole, corsi di perfezionamento e di specializzazione», subirono alcuni cambiamenti. Cambiarono i requisiti di ammissione e la denominazione stessa del corso che divenne '*Scuola di perfezionamento in Diritto romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo*'<sup>21</sup>. L'accesso alla *Scuola* fu riservato ai soli laureati in Giurisprudenza e fu fissato, anche nel *quantum*, il pagamento delle tasse di iscrizione; mentre per quanto concerne la ripartizione delle materie e degli indirizzi si rimandava alla decisione della Facoltà.

Gli indirizzi rimasero tre, ma si diede maggiore rilievo a quello «in Diritto romano e Diritti orientali»; cambiarono inoltre i criteri di superamento dei corsi.

Per il conseguimento del diploma in '*Diritto romano e Diritti orientali*' necessitava: «aver seguito e superato con esame un corso della durata di due anni (comprendente: 'Diritto pubblico romano'; 'Esegesi delle fonti del diritto romano'; 'Diritto bizantino'; 'Epigrafia giuridica'; 'Papirologia giuridica'; 'Diritto comune'; 'Diritto attico'; 'Diritto musulmano'; 'Diritti dell'Oriente mediterraneo'; 'Diritti indigeni coloniali') e aver presentato una memoria originale su un argomento scelto, con successiva discussione orale».

Inoltre, la '*Scuola*' rilasciava un certificato di studi e esami in '*Diritto romano*': «a chi avesse affrontato e superato un corso della durata di un anno comprendente 'Diritto pubblico romano', 'Papirologia giuridica', 'Diritto bizantino', 'Epigrafia giuridica', 'Esegesi delle fonti di diritto romano', 'Diritto comune'».

La *Scuola* rilasciava, altresì, un certificato di studi e esami in '*Diritti orientali*': «a chi avesse affrontato e superato un corso della durata di un anno comprendente 'Diritto bizantino', 'Papirologia giuridica', 'Diritto attico', 'Diritto musulmano', 'Diritti dell'Oriente mediterraneo' e 'Diritti indigeni coloniali'».

Il Programma specificava che coloro i quali avessero compiuto corsi di studi in Paesi esteri «potranno esservi ammessi qualora i titoli o diplomi ivi conseguiti siano riconosciuti equipollenti dal Rettore, su conforme parere del Direttore della Scuola»; nessun riferimento invece apparve per quanto concerne eventuali facilitazioni nelle carriere giudiziarie dei perfezionati,<sup>22</sup> come accaduto negli anni scolastici precedenti

<sup>21</sup> Cfr. Circolare della Direzione Generale dell'Istruzione superiore del Ministero dell'Educazione Nazionale del 4 ottobre 1938-XVI (prot. 6380/1938), in «Arch st. Un. Roma». La circolare ministeriale suddetta sembra rispondere alle esigenze avanzate dalle Autorità accademiche di preservare l'esistenza e il funzionamento di scuole e corsi a fronte di una politica volta al ridimensionamento e pianificazione dei programmi di studio e di specializzazione. Il provvedimento si colloca, non a caso, nel periodo immediatamente precedente alla riforma Bottai del 1939 (c.d. Carta della Scuola) che modificò i criteri di accesso nelle Università e alle Modificazioni allo Statuto della R. Università di Roma introdotte con Regio Decreto 26 ottobre 1940, XVIII, n. 2069, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 17 luglio 1941, XIX, n. 167, in *Statuto della R. Università degli Studi di Roma. Approvato con R. D. 20 aprile 1939-XVII, N. 1350 Modificato con RR. DD. 26 ottobre 1939-XVII, N. 1734; 26 ottobre 1940-XVIII, N. 2069; 4 maggio 1942-XX, N. 565; 24 luglio 1942-XX, N. 949; 24 agosto 1942-XX, N. 1098; 24 ottobre 1942-XX, N. 1672, Roma 1943-XXI, 123-126.*

<sup>22</sup> Il Programma a partire dall'anno accademico 1938-1939 fino all'anno accademico 1985-1986 rimase pressoché inalterato a prescindere dal cambiamento di alcune materie inserite nei tre indirizzi e dei requisiti di ammissione (cfr. *Programma per l'anno accademico 1938-1939 della Scuola di perfezionamento in Diritto romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo*, in «Arch st. Un. Roma»; *Programma per l'anno accademico 1985-1986 della Scuola di perfezionamento in Diritto romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo*, in fasc. «*Scuola di*



sia in formule contenute nei programmi<sup>23</sup>, sia in parallele richieste dei direttori agli organi governativi.

B. *Dal 1946 al 1977: le direzioni di Vincenzo Arangio-Ruiz, Emilio Betti, Edoardo Volterra.*

Nell'anno accademico 1946-1947 fu eletto Direttore della 'Scuola' Vincenzo Arangio-Ruiz (n. 1884 – m. 1964), che era stato chiamato a Roma nel 1945, lasciando la presidenza della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli<sup>24</sup>. L'unica modifica apportata al Programma si registra nell'aggiunta, tra le materie degli indirizzi in 'Diritto romano' e in 'Diritti orientali', dell'insegnamento di 'Diritto penale romano' (a partire dall'anno accademico 1952-1953)<sup>25</sup>.

Nell'anno accademico 1954-1955 fu eletto Direttore della 'Scuola' Emilio Betti (n. 1890 – m. 1968), che dall'Università di Camerino era stato chiamato a Roma il 30 novembre del 1946, anche se prese servizio effettivo solo dopo due anni (la prolusione romana è del 15 maggio 1948), essendo stato ritardato il suo trasferimento da un parere negativo del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione<sup>26</sup>. I Programmi rimasero invariati<sup>27</sup>.

Nell'anno accademico 1961-1962 fu eletto Direttore Edoardo Volterra (n. 1904 – m. 1984), che era stato chiamato a Roma nel 1951 e che avrebbe lasciato l'insegnamento romanistico nel 1974 per la nomina a giudice della Corte Costituzionale<sup>28</sup>, pur mantenendo la direzione della 'Scuola' fino al 1976-1977. Durante una seduta del Consiglio Direttivo della 'Scuola', tenutasi il 15 ottobre 1962, preso in esame il Programma, per gli insegnamenti finalizzati al conseguimento del diploma in 'Diritto Romano e Diritti orientali', si decise la soppressione della materia di 'Diritti indigeni coloniali' e si aggiunsero dei cicli di conferenze (con frequenza obbligatoria) in 'Storia economica e sociale dell'antichità', 'Diritti locali nelle Province romane', 'Storia delle fonti del diritto romano nel Medioevo', 'Storia degli studi romanistici nell'età moderna'<sup>29</sup>.

*Perfezionamento in Diritto romano dal 1.1.1978 a dic. 1988* dell'«Archivio della Sezione 'Istituto di Diritto romano e dei Diritti dell'Oriente Mediterraneo' del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza', d'ora in avanti «Arch. Sez. Ist.»).

<sup>23</sup> V. ad es. nntt. 11 e 12.

<sup>24</sup> M. TALAMANCA, s.n. *Vincenzo Arangio-Ruiz*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», XXXIV (primo supplemento), Roma 1988, 158-162.

<sup>25</sup> Cfr. *Programma per l'anno accademico 1952-1953 della Scuola di perfezionamento in Diritto romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo*, in «Arch. st. Un. Roma».

<sup>26</sup> Cfr. M. BRUTTI, s.n. *Emilio Betti*, in «Dizionario Biografico degli Italiani», XXXIV (primo supplemento), Roma 1988, 410-415.

<sup>27</sup> Cfr. *Programma per l'anno accademico 1956-1957 della Scuola di perfezionamento in Diritto romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo*, in «Arch. st. Un. Roma»; artt. 174-181 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957 n. 991 'Modificazioni allo statuto dell'Università degli Studi di Roma', in Supplemento ordinario alla 'Gazzetta Ufficiale' n. 269 del 30 ottobre 1957.

<sup>28</sup> L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Edoardo Volterra*, in «Dialogues d'histoire ancienne» 10 (1984) 17 s.

<sup>29</sup> V. *Programma per l'anno accademico 1963-1964 della Scuola di perfezionamento in Diritto romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo*, in «Arch. st. Un. Roma»; cfr. *Programma per l'anno accademico 1976-1977 della Scuola di perfezionamento in Diritto romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo*, in «Arch. st. Un. Roma».



C. Dal 1977 al 1985: la direzione di Giovanni Pugliese.

Nell'anno accademico 1977-1978 fu eletto Direttore Giovanni Pugliese (n. 1914 – m. 1995), chiamato a Roma alla cattedra di Diritto romano nel 1961<sup>30</sup>.

L'11 febbraio del 1978, in una lettera indirizzata al Magnifico Rettore Antonio Ruberti, chiedeva un «contributo straordinario alle spese di funzionamento e sviluppo della Scuola» perché registrava una netta diminuzione degli iscritti stranieri dovuta, in primo luogo, al fatto che il finanziamento ricevuto dall'amministrazione centrale «piuttosto asfittico» fosse derivato dal solo pagamento delle tasse dei perfezionandi. Non si poteva, dunque, destinare ad un grigio futuro una scuola le cui «brillanti tradizioni» erano riconducibili all'impegno di molti studenti che «dopo aver conseguito il diploma nella Scuola o averne anche solo frequentato i corsi, sono saliti su una cattedra del loro Paese e, se stranieri, hanno validamente operato per la diffusione della cultura giuridica e storica italiana all'estero (dall'Olanda all'Austria, dalla Polonia alla Spagna, dal Messico a Venezuela, all'Argentina)». I finanziamenti richiesti sarebbero destinati al miglioramento del funzionamento della *Scuola* stessa incrementando l'insegnamento, o sotto forma di corsi, o almeno sotto forma di seminari, cicli di conferenze, convegni di studiosi di altre Facoltà, di altre sedi universitarie, di altri Paesi: «In questo modo si potranno sia incrementare corsi già inclusi nel programma tradizionale, come l'Epigrafia e i Diritti dell'Antico Oriente Mediterraneo, sia impartire gli elementi di materie ausiliarie essenziali, come l'Archeologia, la Storia del Pensiero Politico Antico, la Storia dell'Economia Antica e si potrà anche completare la Storia del Diritto Romano con quello della Tradizione Romanistica fino a tutto il secolo XIX»<sup>31</sup>.

Con una lettera del 18 ottobre 1979 indirizzata al Preside della Facoltà di Giurisprudenza Rosario Nicolò, sulla base di una delibera del Consiglio direttivo della '*Scuola*' del 12 ottobre 1979, il Pugliese propose significative modificazioni dello Statuto e del Programma<sup>32</sup>. Alla '*Scuola*' avrebbero dovuto essere ammessi non già solo i laureati in Giurisprudenza ma anche i laureati in Lettere o in Filosofia, i laureati in diritto canonico e *in utroque iure* nelle Pontificie Università (oltretutto, come già statuito, coloro che avessero compiuto corsi di studio all'estero i cui titoli siano riconosciuti equipollenti dal Consiglio della Scuola). La '*Scuola*' che avrebbe continuato ad avere durata biennale, eccetto che per i laureati in Giurisprudenza

<sup>30</sup> Cfr. *v. Giovanni Pugliese*, in «NNDI», XIV, Torino 1967, 587. Si veda anche la Relazione presentata dai docenti dell'«Istituto di Diritto romano e dei Diritti dell'Oriente mediterraneo» per la nomina a professore emerito di Giovanni Pugliese, in Verbale della seduta del 18 febbraio 1991 del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, in fasc. 'Anno accademico 1990-1991' (contenuto in «Arch. Pres. Fac. Giur.»). Egli mantenne l'insegnamento di Diritto romano fino al 1963; passò quindi alla cattedra di Storia del diritto romano e, successivamente, a quella di Istituzioni di Diritto romano.

<sup>31</sup> Cfr. Lettera dell'11 febbraio 1978 al Magnifico Rettore dell'Università di Roma a firma di Giovanni Pugliese, prot. Sc. RT.1, in fasc. 'Scuola di Perfezionamento in Diritto romano dal 1978 al 1988' dell'«Arch. Sez. Ist.».

<sup>32</sup> Cfr. Verbale del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza della 30 ottobre 1979, in fasc. 'Giurisprudenza sedute a.a. 1978-1979' (contenuto in «Arch. Pres. Fac. Giur.»), 25; cfr. Lettera del 24 settembre 1979 al Magnifico Rettore dell'Università di Roma a firma di Giovanni Pugliese, prot. Sc. RT. 24, in fasc. «Scuola di Perfezionamento in Diritto romano dal 1978 al 1988», cit.

che, all'atto dell'iscrizione, avessero dimostrato di aver superato l'esame in tre delle materie indicate (per i quali il corso degli studi era ridotto ad un anno), si sarebbe articolata non più nei tre tradizionali indirizzi ma in uno solo, quello di *'Diritto romano e Diritti orientali'*. Il conseguimento del diploma di perfezionamento sarebbe stato conseguente al superamento dell'esame in almeno dieci delle previste materie scelte dai candidati al momento dell'iscrizione, oltreché alla consueta presentazione e discussione di una dissertazione originale in una delle materie indicate nel piano di studi individuale; per i laureati in Lettere o Filosofia sarebbe stato richiesto, inoltre, il superamento dell'esame in *'Istituzioni di diritto romano'*. Ai tradizionali insegnamenti si sarebbero aggiunti: *'Storia del processo romano'*; *'Istituzioni giuridiche islamiche'*; *'Storia della tradizione romanistica fino alle codificazioni'*; *'Storia della dottrina romanistica nei secoli XIX e XX'*; *'Elementi di archeologia'*; *'Elementi di storia economica dell'antichità greca e romana'*; *'Elementi di storia del pensiero politico antico'*; *'Elementi di numismatica antica'*; *'Elementi di storia delle religioni antiche'*<sup>33</sup>.

La proposta del Pugliese, pur approvata nella seduta del Consiglio di Facoltà del 30 ottobre 1979<sup>34</sup>, non venne attuata: le materie di insegnamento non furono integrate e rimasero inalterati gli indirizzi, per cui si potevano ancora conferire disgiuntamente il diploma o i suindicati certificati<sup>35</sup>.

Il Pugliese dirigerà la *'Scuola'* fino all'anno accademico 1984-1985.

#### 4. Anno accademico 1980-1981: la prospettiva del Comune di Roma.

##### A. Ruolo internazionale della Città di Roma e vigenza universale del Diritto romano.

L'esigenza di un rapporto della *'Scuola'* con il Comune di Roma, anche al fine di favorire la partecipazione di stranieri, nasce in un contesto in cui la Facoltà giuridica romana risulta percepire il diritto romano come sistema universale oltreché fattore essenziale dei moderni ordinamenti giuridici<sup>36</sup>. Risale al 1980 la richiesta di istituire

<sup>33</sup> Cfr. Lettera del 18 ottobre 1979 al Preside della Facoltà di Giurisprudenza a firma di Giovanni Pugliese ed allegato, prot. Sc. RT. 25, in fasc. «Scuola di Perfezionamento in Diritto romano dal 1978 al 1988», cit.

<sup>34</sup> Cfr. Verbale del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza della 30 ottobre 1979, cit., 29.

<sup>35</sup> Cfr. *Programma per l'anno accademico 1979-1980 della Scuola di perfezionamento in Diritto romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo*, in «Arch. St. Un. Roma»; per la divisione degli indirizzi v. *supra*, § 3 lett. A.

<sup>36</sup> All'anno precedente risale la chiamata di Pierangelo Catalano alla cattedra di Diritto romano della Facoltà giuridica romana. Rilevanti sono le motivazioni che vennero espresse da Riccardo Orestano, condivise da Giuseppe Branca, Feliciano Serrao e Antonio Masi, a fondamento della chiamata: «Dal punto di vista metodologico detti studi — quelli di Catalano — possono essere considerati sotto quattro aspetti: a) critica delle fonti basata sulla ricostruzione delle più antiche formule e del più antico lessico giuridico-religioso; b) critica dell'applicazione dei principi 'evoluzionistici' alla storia delle istituzioni; c) utilizzazione e critica dei concetti contemporanei in stretta connessione con l'individuazione della continuità dei concetti antichi; d) applicazione di interdisciplinari, con riferimento specialmente alle ricerche comparative riguardanti il diritto e la religione. Si può quindi affermare che i lavori nel loro complesso partono dal superamento storiografico delle categorie, classificazioni e concezioni moderne (ad esempio diritto-religione; Stato-popolo; proprietà-libertà) al fine di meglio cogliere storicamente il dato antico, e al tempo stesso cercano di ricostruire una possibile linea di continuità nelle vicende dei concetti e modelli istituzionali per collegare la tradizione romanistica alla

cinque borse di studio del Comune di Roma per stranieri. La suddetta richiesta, avanzata formalmente al Sindaco Luigi Petroselli<sup>37</sup> dal Direttore della 'Scuola' e da Giuseppe Branca (n. 1907 – m. 1987), allora Direttore dell' 'Istituto'<sup>38</sup>, nacque su iniziativa di Pierangelo Catalano, a cui si devono i rapporti con il Comune di Roma. Fu determinante per il successo dell'iniziativa<sup>39</sup> l'appoggio dato dall'allora Segretario generale del Comune Guglielmo Iozzia<sup>40</sup>. Di significativo rilievo sono i riferimenti al «ruolo internazionale della Città di Roma» ed alla «vigenza universale del Diritto romano» contenuti nella Deliberazione della Giunta Municipale romana n. 5080 del 1980 che istituì le borse<sup>41</sup>.

B. *La propaganda internazionale della 'Scuola'.*

Nello stesso anno accademico, il Direttore della 'Scuola' promosse la propaganda del Programma al fine di «volerne far conoscere il contenuto a tutti i possibili interessati» e far comprendere come questa istituzione potesse «fornire un, sia pur modesto, contributo alla formazione di una nuova generazione di romanisti e studiosi di diritti antichi»<sup>42</sup>.

In questa linea si pongono, ad esempio, le lettere del Pugliese al Decano del 'Departemento de Derecho' dell' 'Universidad Católica' del Perù, Fernando de Trazegnies e ad Alejandro Guzmán Brito del 'Comité Latino-americano para la Difusión del Derecho romano' inerente all' «importanza dei rapporti fra la cultura giuridica italiana e quella latino-americana (nel suo insieme e dei singoli Paesi)», tema che, secondo il Direttore della 'Scuola', era condiviso anche «da parecchi altri studiosi italiani (oltre, si intende, gli amici Catalano e Schipani), ma anche da istituzioni scientifiche italiane

realtà contemporanea» (cfr. Verbale del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 25 giugno 1979, in fasc. 'Giurisprudenza sedute a.a. 1978-1979', cit., 6).

<sup>37</sup> Lettera del 20 marzo 1980 al Sindaco del Comune di Roma a firma di Giovanni Pugliese e Giuseppe Branca, prot. Sc. Vr. 28, in fasc. 'Scuola di Perfezionamento in Diritto romano dal 1978 al 1988', cit.

<sup>38</sup> Direttore dell' 'Istituto di Diritto romano e dei Diritti dell' Antico Oriente Mediterraneo' della Facoltà di Giurisprudenza era Giuseppe Branca che dal 1959 al 1971 fu giudice della Corte costituzionale (ne fu presidente dal 1969 al 1971) e dal 1972 al 1982 fu senatore indipendente nelle liste del PCI. Per la vita e le opere di Branca v. A. MASI, *L'opera di Giuseppe Branca*, in «Index» 34 (2006) 21-35.

<sup>39</sup> La prima Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Roma è la n. 5080 del 1980 con oggetto: «Contributo alla Scuola di perfezionamento in Diritto Romano e Diritto dell' Antico Oriente Mediterraneo annessa all' Istituto dell' Università di Roma» (v. *infra*, § 7).

<sup>40</sup> V. P. CATALANO, *Index*, in «Index» 29 (2001) XI-XII. L'A. sottolinea la sensibilità del Segretario generale verso le scienze giuridiche e, più segnatamente, verso il diritto romano: a Guglielmo Iozzia è da riconoscere anche il merito di aver dato sede in Campidoglio, il 21 aprile del 1981, ai *Seminari internazionali di studi storici 'Da Roma alla Terza Roma'* (poi istituzionalizzati dal Consiglio comunale con deliberazione unanime nel settembre 1983), nonché il merito della partecipazione del Comune di Roma ai *Seminari Roma-Brasilia* e alla istituzione dei Premi annuali *Roma-Brasilia Città della Pace* assegnati a personalità della cultura latinoamericana o a latinoamericanisti europei (Deliberazione della Giunta comunale n. 9649 del 30 novembre 1984).

<sup>41</sup> V. *infra*, § 7.

<sup>42</sup> Cfr. Modello di lettera ai docenti di diritto romano del 26 luglio 1980, a firma di Giovanni Pugliese, prot. n. Sc. Vr. 31, in fasc. «Scuola di Perfezionamento in Diritto romano dal 1978 al 1988» dell' «Arch. Sez. Ist.», cit.

di alto livello», come il *‘Comitato Nazionale per le scienze giuridiche e politiche’* del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che «dopo aver per molti anni finanziato ricerche attinenti alla funzione svolta dallo studio e dall’insegnamento del diritto romano nella cultura giuridica latino-americana, ha ultimamente incluso fra i suoi *‘Progetti Strategici’* una ricerca sui *‘Rapporti economici storici e giuridici fra l’Italia e l’America Latina’*»<sup>43</sup> di cui era responsabile Pierangelo Catalano.

5. *Dal 1985 al 2001: ‘Corso di Perfezionamento in Diritto Romano’. L’articolazione degli insegnamenti secondo la sistematica delle ‘Institutiones’ e dei ‘Digesta’.*

Nell’anno accademico 1985-1986 fu eletto<sup>44</sup> Direttore Feliciano Serrao (n. 1922 – m. 2009), che era stato chiamato a Roma alla cattedra di *‘Istituzioni di diritto romano’* il 1 novembre del 1974<sup>45</sup>. Egli rimase alla direzione fino all’anno accademico 1996-1997 quando, in occasione del pensionamento, fu designato Direttore onorario continuando, fino agli ultimi giorni di vita, il suo attivo ed entusiasta impegno di docente nel *‘Corso’* e poi nella *‘Scuola di Alta Formazione in Diritto romano’*.

Nell’anno accademico 1985-1986, in forza del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 *‘Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento’*<sup>46</sup> che, all’art. 16, imponeva il mutamento di denominazione da *‘Scuola’* a *‘Corso’* e stabiliva per tutti i corsi di perfezionamento una durata non superiore ad un anno solare, e sulla base della proposta del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza del 14 maggio 1985<sup>47</sup>, il Rettore Antonio Ruberti, il 19 luglio 1985, decretava l’attivazione del *‘Corso di Perfezionamento in Diritto Romano’*<sup>48</sup>.

Le finalità del *‘Corso’*, l’articolazione degli insegnamenti, nonché le modalità di conseguimento del diploma subirono notevoli cambiamenti. Su impulso di Pieran-

<sup>43</sup> Cfr. Lettera di Giovanni Pugliese a Fernando de Trazegnies e Alejandro Guzmán Brito del 3 agosto 1985, prot. Sc. Vr. 181, in fasc. *Scuola di Perfezionamento in Diritto romano dal 1978 al 1988*, cit. Nell’ambito degli insegnamenti della *‘Scuola’* si ricorda che, nei mesi di novembre e dicembre 1985, vennero organizzate due conferenze: di Pablo Fuenteseca dell’Università di Madrid su *‘Visione processuale della storia del contratto romano’* e di Fritz Sturm dell’Università di Losanna su *‘Quod meretrici datur repeti non potest’*; nell’aprile del 1985, organizzò un Seminario Internazionale sulla *‘Formazione del Diritto nel vicino Oriente Antico’* in cui intervennero: Aristide Théodoridès su *‘La formazione del diritto nell’Egitto faraonico’*, Carlo Zaccagnini su *‘La formazione del diritto in Mesopotamia’*, Alfonso Archi su *‘La formazione del diritto nell’Anatolia Ittita’*, Guillaume Cardascia su *‘La formazione del diritto in Assiria’*, Reuven Yaron su *‘La formazione del diritto nella comunità ebraica’*.

<sup>44</sup> Cfr. Verbale della riunione del 31 ottobre 1985 dei docenti del Corso di perfezionamento in Diritto romano a.a. 1985-1986, in fasc. *Scuola di Perfezionamento in Diritto romano dal 1985*, in *Arch. Sez. Ist.*».

<sup>45</sup> C. VENTURINI, *Feliciano Serrao*, in *«Seminarios Complutenses de Derecho Romano. Revista Internacional de Derecho Romano y Tradición romanística»* 22 (2009) 839-842.

<sup>46</sup> Cfr. Supplemento ordinario alla *«Gazzetta Ufficiale»* n. 105 del 17 aprile 1982.

<sup>47</sup> Cfr. Verbale della seduta del 14 maggio 1985 dei docenti del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, in fasc. *‘Anno accademico 1984-85’* (contenuto in *«Arch. Pres. Fac. Giur.»*).

<sup>48</sup> Cfr. Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Roma del 19 luglio 1985, in fasc. *‘Corso di Perfezionamento in Diritto romano dal 1985’* dell’*«Arch. Sez. Ist.»*.

gelo Catalano, l'articolazione degli insegnamenti prese ispirazione dalla sistematica delle *Institutiones* e dei *Digesta*<sup>49</sup>.

Il Regolamento per l'anno accademico 1985-1986 stabiliva che «Il Corso di Perfezionamento è attivato al fine dell'approfondimento dello studio del diritto romano» e che si svolgeva, «nell'arco di cinque mesi, mediante lezioni settimanali, per un numero complessivo di cento ore nelle seguenti otto materie: Eseggesi delle fonti del diritto romano; Diritto pubblico romano; Diritto romano – persone; Diritto romano – diritti reali; Processo civile romano; Diritto penale romano; Diritto bizantino; Diritti greci»<sup>50</sup>. A conclusione del 'Corso', il cui accesso era riservato ai laureati in Giurisprudenza o in Lettere ovvero ai cittadini stranieri in possesso di un titolo accademico corrispondente, agli iscritti che avevano seguito le lezioni veniva rilasciato dal Direttore «un attestato di frequenza non valutabile nell'esercizio degli uffici e delle professioni o nell'ambito della ricerca scientifica»<sup>51</sup>.

I programmi degli anni successivi (in conformità al Regolamento suindicato) rimasero sostanzialmente inalterati almeno per quanto concerne gli aspetti burocratici ed amministrativi<sup>52</sup> (fino all'anno accademico 2001-2002, quando vennero eliminati i corsi di perfezionamento e furono istituite le scuole di alta formazione)<sup>53</sup>.

Nell'anno accademico 1997-1998 fu eletto<sup>54</sup> alla direzione del 'Corso' Mario Talamanca (n. 1928 – m. 2009), allora Direttore del «Bullettino dell'Istituto di Diritto romano», chiamato a Roma nel 1974 ove è stato preside della Facoltà di Giurisprudenza dal 1981 al 1995 (e dove ha insegnato 'Storia del diritto romano', 'Eseggesi delle fonti del diritto romano' ed 'Istituzioni di diritto romano')<sup>55</sup>. I profili ammi-

<sup>49</sup> Si veda l'ordine delle materie, con l'indicazione dei rispettivi docenti, contemplato nell'art. 4 del Regolamento del Corso di Perfezionamento in Diritto romano (trasmesso al Preside della Facoltà) 5 giugno 1985, in fasc. *Corso di Perfezionamento in Diritto romano dal 1985*, cit.: 'Diritto pubblico romano' (Feliciano Serrao); 'Diritto romano – persone' (Pierangelo Catalano); 'Diritto romano – diritti reali' (Luigi Capogrossi Colognesi); 'Processo civile romano' (Giovanni Pugliese); 'Diritto penale romano' (Giovanni Pugliese); 'Diritto bizantino' (Antonio Masi); 'Diritti greci' (Mario Talamanca).

<sup>50</sup> Cfr. Art. 4 del Regolamento del Corso di Perfezionamento in Diritto romano (trasmesso al Preside della Facoltà) 5 giugno 1985, cit.

<sup>51</sup> Cfr. Art. 12 del Regolamento del Corso di Perfezionamento in Diritto romano (trasmesso al Preside della Facoltà) 5 giugno 1985, cit.

<sup>52</sup> A partire dal Programma del 1987-88 tra le materie, cambiarono denominazione 'Diritto romano – persone' che divenne 'Persone', 'Diritto romano – diritti reali' che divenne 'Proprietà e diritti reali', 'Processo civile romano' che divenne 'Processo privato'; vennero soppressi gli insegnamenti di 'Eseggesi delle fonti del diritto romano' e 'Diritti greci'. L'insegnamento di 'Diritti greci', reintrodotto con la docenza di Mario Talamanca nel Programma per l'anno accademico 1988-1989, rimase fino al 1991-1992. Nell'anno accademico 1992-1993 furono introdotti gli insegnamenti di 'Storia delle fonti' e di 'Ordinamenti cittadini' che rimase solo per quell'anno. Nell'anno accademico 1995-1996 furono aggiunte le materie di 'Diritto commerciale romano' e 'Filosofia e giurisprudenza romana'. Nel 1996-1997 al posto di 'Filosofia e giurisprudenza romana' fu introdotto il corso di 'Metodologie giurisprudenziali romane'.

<sup>53</sup> V. *infra*, § 6.

<sup>54</sup> Cfr. Verbale della riunione del 21 gennaio 1998 del Consiglio del Corso di Perfezionamento in Diritto romano, in fasc. *Corso di Perfezionamento in Diritto romano da aprile 1995 a giugno 1997*, cit.

<sup>55</sup> FINAZZI, Mario Talamanca, in «Seminarios Complutenses de Derecho Romano», cit., 843-877.

nistrativi del 'Corso', le materie di insegnamento e i docenti sono rimasti invariati fino all'anno 2002-2003 cioè alla chiusura dei corsi di perfezionamento<sup>56</sup>.

6. *Dall'anno accademico 2002-2003: 'Corso di Alta Formazione in Diritto romano'.*

A. *Nuovo ordinamento universitario.*

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto 3 novembre 1999 n. 509 del Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica<sup>57</sup> recepito dal Regolamento didattico dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' con Decreto Rettorale n. 1258 del 18 ottobre 2001 'Regolamento per l'istituzione, attivazione e gestione dei master universitari e dei corsi di alta formazione', a partire dal 1 novembre 2002, sono stati disattivati tutti i corsi di perfezionamento disciplinati dall'art. 16 del D.P.R. 162/82<sup>58</sup> e sono stati istituiti, in sostituzione, corsi di master e corsi di alta formazione.

Nell'anno accademico 2002-2003 a seguito di delibera del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza<sup>59</sup>, fu istituito, con Decreto Rettorale del 10 dicembre 2002, il 'Corso di Alta Formazione in Diritto romano'. Per due anni è rimasto alla direzione Mario Talamanca, quando, a seguito del pensionamento, è stato designato Direttore onorario; egli ha continuato con assiduo impegno l'attività di docenza (in 'Obbligazioni' e poi in 'Diritto processuale privato' e 'Successioni') nei 'Corsi' degli anni successivi, fino a pochi giorni prima dell'improvvisa scomparsa avvenuta l'11 giugno 2009.

Il Programma del 'Corso', di durata annuale, è stato articolato nelle medesime 10 materie del perfezionamento dell'anno precedente<sup>60</sup> e agli iscritti che hanno fre-

<sup>56</sup> Cfr. Programma del Corso di Perfezionamento in Diritto romano, anno accademico 2001-2002, in fasc. *Corso di Perfezionamento in Diritto romano da maggio 1999 a febbraio 2002*, in «Arch. Sez. Ist.» Nell'ultimo anno del 'Corso di perfezionamento in Diritto romano' è venuto meno l'insegnamento di 'Metodologie giurisprudenziali romane' ed è stato introdotto quello di 'Storia costituzionale del tardo-antico'.

<sup>57</sup> Cfr. Decreto 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» del 4 gennaio 2000 n. 2.

<sup>58</sup> Cfr. Art. 12 del 'Regolamento per l'istituzione, attivazione e gestione dei master universitari e dei corsi di alta formazione' dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza': «La disciplina dei corsi già attivati dovrà essere conformata alle norme del presente regolamento a decorrere dall'anno accademico 2002/2003. A partire dall'1/12/2002 sono disattivati tutti i corsi di perfezionamento istituiti ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 162/82».

<sup>59</sup> Cfr. Verbale della seduta del 23 ottobre 2002 del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, in fasc. 'Anno accademico 2001-2002', contenuto in «Arch. Pres. Fac. Giur.».

<sup>60</sup> Cfr. Programma del Corso di Alta Formazione in Diritto romano a.a. 2002-2003 dell'«Istituto di Diritto romano e dei Diritti dell'Oriente mediterraneo» della Facoltà di Giurisprudenza; Programma del Corso di Alta Formazione in Diritto romano a.a. 2003-2004 dell'«Istituto di Diritto romano e dei Diritti dell'Oriente mediterraneo» della Facoltà di Giurisprudenza, in fasc. *Corso di Alta Formazione 2003-2006*, in «Arch. Sez. Ist.». Si precisa che nell'Ordine degli Studi della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' a.a. 2002-2003 (p. 201), e nell'Ordine degli Studi della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' a.a. 2003-2004 (p. 194) compare esclusivamente un trafiletto che indica non già le materie (come avviene per gli altri Corsi di Alta Formazione) ma i fini del 'Corso' e i tradizionali requisiti d'accesso: «Il Corso è diretto ad avviare

quentato in termini d'orario l'80% delle lezioni di ciascuna materia, viene rilasciato un attestato di frequenza.

B. *La diffusione internazionale del Programma del 'Corso'. L'integrazione di seminari internazionali.*

Nell'anno accademico 2004-2005 è stato eletto Direttore Pierangelo Catalano.

Nell'autunno di ciascun anno solare, oltre alla pubblicazione telematica sul portale della Facoltà e, a partire dal 2004, del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza', sono state inviate circolari di invito alla diffusione del Programma a Rettori, Presidi di facoltà giuridiche e docenti di materie romanistiche di università e istituti scientifici stranieri<sup>61</sup>.

A partire dal 2003 gli iscritti al 'Corso' sono stati invitati ai Seminari internazionali di studi storici «Da Roma alla Terza Roma» sulla 'tradizione e innovazione nella storia e nel diritto'<sup>62</sup> iniziati il 21 aprile del 1981, e che furono promossi da un Comitato presieduto dall'accademico tedesco Johannes Irmischer e composto dai coordinatori di una ricerca di Ateneo dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' Pierangelo Catalano e Paolo Siniscalco: si tratta di Seminari alle cui attività, nel corso degli anni, hanno partecipato oltre trecento studiosi appartenenti ad accademie, università e altre istituzioni scientifiche di Paesi mediterranei e dell'Europa centro-orientale e che, a partire dal 1983, fanno parte delle celebrazioni del Natale di Roma, per unanime Deliberazione (n. 5461 del 22 settembre 1983) del Consiglio Comunale di Roma (v. *supra*, nt. 40).

C. *La formazione di docenti di Diritto romano all'estero.*

Dal 2005 al 2008, in collaborazione con la 'Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro', con l'URBS-União dos Romanistas Brasileiros', e con il patrocinio dell'Union Latine' (Parigi) è stato organizzato annualmente il 'Curso de Atualização em Direito Romano' a Rio de Janeiro; dal 2007 è entrata nell'organizzazione la 'UERJ-Universidade do Estado do Rio de Janeiro'.

laureati (in Giurisprudenza o in Lettere) italiani o stranieri allo studio del diritto romano attraverso insegnamenti monografici e metodologici relativi al diritto pubblico, ai diversi rami del diritto privato (persone, proprietà, obbligazioni e successioni), al processo privato, al diritto e al processo penale, agli ordinamenti locali e al diritto bizantino».

<sup>61</sup> In Europa occidentale (Austria, Belgio, Francia, Germania, Portogallo, Spagna); in Europa centro-orientale (Bulgaria, Croazia, Grecia, Lituania, Montenegro, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria); in America Latina (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haiti, Messico, Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Uruguay, Venezuela); in Asia (Cina, Corea, Georgia, Giappone, Mongolia, Tagikistan, Thailandia, Turchia, Vietnam) e nella Federazione Russa.

<sup>62</sup> L'espressione «tradizione e innovazione nella storia e nel diritto» è ripresa da un Protocollo firmato a Mosca nel 1986 tra il direttore dell'Istituto di Storia dell'URSS dell'Accademia delle Scienze e il titolare della prima cattedra di Diritto romano dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza', per l'organizzazione di una ricerca comune su 'Roma, Costantinopoli, Mosca: tradizione e innovazione nella storia e nel diritto', nel quadro del generale accordo di cooperazione tra C.N.R. e Accademia delle Scienze.



Analoghi corsi sono stati organizzati presso l'«*Universidad Central de Venezuela*», Caracas, l'«*Universidad Nacional de Asunción*» (Paraguay), l'Università Statale di Mosca «*Lomonosov*».

Nell'agosto 2012 avrà inizio il «*Curso de Maestrado em Direito Romano e Sistemas Jurídicos Romanísticos*» in collaborazione con la «*Faculdade de Direito*» dell'«*USP-Universidade de São Paulo*», la più antica facoltà giuridica del Brasile.

#### D. Anno accademico 2010-2011: modifiche e ampliamento degli insegnamenti.

Dall'anno accademico 2004-2005 al 2007-2008, pur rimanendo inalterato il quadro degli insegnamenti, fatta eccezione delle materie di «*Storia delle fonti*» e di «*Atti giuridici*», sono stati introdotti alcuni cicli di seminari: «*Propedeutica all'epigrafia giuridica*» e «*Lex de imperio Vespasian?*» (tenuti da Marco Buonocore, Archivista Capo della Biblioteca Apostolica Vaticana); «*Le Dodici Tavole*» e «*Le successioni nelle Dodici Tavole*»; «*Interpretatio iuris secondo Riccardo Orestano*» e «*Interpretatio iuris secondo Emilio Bett?*»<sup>63</sup>.

Nell'anno accademico 2008-2009 sono state inserite modifiche nell'articolazione delle materie del «*Corso*»<sup>64</sup>.

Nell'anno accademico 2009-2010 è stato reintrodotta l'insegnamento di «*Diritto comune*» (che era venuto meno nel 1985 con il passaggio dalla «*Scuola di perfezionamento in Diritto Romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo*» di durata biennale al «*Corso di Perfezionamento in Diritto romano*» di durata annuale e che, negli anni, aveva avuto come docenti Francesco Calasso, Evaristo Carusi e Giovanni Cassandro); il corso è tenuto da Mario Caravale, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma «*La Sapienza*».

A seguito del Decreto rettorale del 5 febbraio 2009 avente ad oggetto il «*Regolamento per l'istituzione, attivazione e gestione dei Master Universitari, dei corsi di Alta Formazione e di Formazione*», che stabiliva il numero minimo di dodici iscritti per l'attivazione dei corsi nell'anno accademico 2009-2010, il Rettore Luigi Frati, su richiesta del Direttore Pierangelo Catalano, data la tradizionale importanza del «*Corso di Alta Formazione in Diritto romano*» nell'ambito degli studi romanistici internazionali e nella storia dell'Università di Roma, ha decretato l'istituzione del «*Corso*» a prescindere dal criterio numerico minimale degli iscritti<sup>65</sup>.

Nell'autunno del 2010, su iniziativa di Pierangelo Catalano, nel Programma per l'anno accademico 2010-2011, sono state inserite significative modifiche nell'arti-

<sup>63</sup> Cfr. Programmi del Corso di Alta Formazione in Diritto romano a.a., 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, dell'«*Istituto di Diritto romano e dei Diritti dell'Oriente mediterraneo*» della Facoltà di Giurisprudenza, in fasc. *Corso di Alta Formazione 2003-2006* e in fasc. *Corso di Alta Formazione 2007-2009*, cit.

<sup>64</sup> Cfr. Programma del Corso di Alta Formazione in Diritto romano a.a. 2008-2009 dell'«*Istituto di Diritto romano e dei Diritti dell'Oriente mediterraneo*» della Facoltà di Giurisprudenza; in fasc. *Corso di Alta Formazione 2007-2009*, cit. L'insegnamento di «*Obbligazioni*» è stato scisso in «*Obbligazioni I*», tenuto da Mario Talamanca, e «*Obbligazioni II*», tenuto da Sandro Schipani; è venuto meno l'insegnamento di «*Atti giuridici*»; è stato reintrodotta l'insegnamento in «*Sucessioni*», tenuto anch'esso da Mario Talamanca; sono stati inseriti seminari in «*Codificazioni*», «*Costituzionalismi*» ed «*Epigrafia giuridica*».

<sup>65</sup> Cfr. Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Roma «*La Sapienza*» del 13 novembre 2009, prot. 001286.

colazione degli insegnamenti del 'Corso'<sup>66</sup>: sono stati introdotti seminari su 'Diritto musulmano' e su 'Diritto ebraico'; è stato introdotto l'insegnamento di 'Epigrafia giuridica' che nei precedenti anni era tenuto solo sotto forma di seminario<sup>67</sup>.

L'insegnamento di 'Diritto penale' (che era stato introdotto per la prima volta nell'anno accademico 1952-1953) è stato sospeso in corso d'anno a causa della scomparsa del titolare Giuliano Crifò avvenuta, presso la Sala delle Lauree della Facoltà, il 26 gennaio 2011.

7. *L'importanza dell'istituzione di borse di studio del Comune di Roma per stranieri. L'appoggio della Provincia di Roma.*

Lo sforzo di diffondere gli studi romanistici italiani oltre i confini nazionali<sup>68</sup>, l'iniziativa di consentire agli studiosi stranieri di partecipare alla 'Scuola di perfezionamento in Diritto romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo' ricevettero un significativo sostegno nella Deliberazione n. 5080 del 1980 della Giunta Municipale di Roma, che bandì cinque borse di studio «da destinare a studenti stranieri in particolare a quelli provenienti dai paesi in via di sviluppo e dai paesi socialisti, in considerazione dell'importanza degli studi romanistici, anche in riferimento al singolare ruolo internazionale della Città di Roma ed alla vigenza universale del Diritto romano, quale strumento di pace tra gli individui ed i popoli»<sup>69</sup>. Il bando di concorso per le borse istituite dal Comune di Roma favorì l'iscrizione di numerosi studiosi stranieri<sup>70</sup>.

<sup>66</sup> Hanno tenuto le lezioni: Pierangelo Catalano ('Diritto pubblico' e 'Persone'); Floriana Maria Cursi ('Proprietà e diritti reali'); Sandro Schipani ('Obbligazioni I'); Riccardo Cardilli ('Obbligazioni II'); Roberto Fiori ('Diritto processuale privato'); Antonio Masi ('Diritto bizantino'); Mario Caravale ('Diritto comune'); Oliviero Diliberto ('Storia delle fonti'); Orazio Antonio Licandro ('Epigrafia giuridica'). Hanno tenuto i seminari: Giovanni Finazzi ('Successioni'); Daniela Piattelli ('Diritto ebraico'); Massimo Papa ('Diritto musulmano'). Al seminario su 'Diritto pubblico' ha collaborato Franco Vallocchia; al seminario su 'Persone' ha collaborato Maria Pia Baccari. Cfr. Programma del Corso di Alta Formazione in Diritto romano a.a. 2010-2011 dell'Istituto di Diritto romano e dei Diritti dell'Oriente mediterraneo della Facoltà di Giurisprudenza; in fasc. Corso di Alta Formazione 2010-2011, in «Arch. Sez. Ist.».

<sup>67</sup> A conclusione del 'Corso' si è tenuto un incontro di studio su 'La disciplina della responsabilità e dei rischi contrattuali nella riflessione giuridica romana sulla locatio-conductio tra tarda repubblica ed età alto-imperiale', presieduto da Massimo Brutti, introdotto da Luigi Capogrossi Colognesi, con una relazione del prof. Paul J. du Plessis (Senior Lecturer, School of Law – University of Edinburgh) e gli interventi di Riccardo Cardilli e di Roberto Fiori.

<sup>68</sup> V. *supra*, § 3 lett. C.

<sup>69</sup> Cfr. Deliberazione n. 5080/80 della Giunta Municipale del Comune di Roma: l'importo complessivo assegnato fu di L. 12.500.000 gravanti sul cap. 450/6 del bilancio del Comune di Roma del 1980. A decorrere dall'anno accademico 1984-1985 alla corresponsione delle borse di studio avrebbe provveduto direttamente l'Amministrazione Capitolina.

<sup>70</sup> Per l'anno accademico 1980-1981 si iscrissero da Argentina, Austria, Brasile, Cecoslovacchia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perù, Polonia, Spagna, Uruguay. Nell'anno accademico 1981-1982 si iscrissero alla Scuola anche studiosi provenienti da Messico e Slovacchia. Nell'anno accademico 1982-1983, si iscrissero anche da Bulgaria e Giordania. Negli anni successivi tale rapporto con il Campidoglio ha facilitato l'iscrizione (prima alla 'Scuola di perfezionamento in Diritto romano e Diritti dell'Oriente Mediterraneo', poi al 'Corso di Perfezionamento in Diritto romano', e infine al 'Corso di Alta Formazione in Diritto romano') anche di stranieri provenienti da Belgio, Bolivia, Cile, Cina, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Iugo-

Sotto un profilo amministrativo, dalla Deliberazione n. 1178 della Giunta Municipale del Comune di Roma del 20 febbraio 1986, avente ad oggetto l'istituzione di cinque borse di studio «per studenti stranieri» per due anni accademici (1984-1985 e 1985-1986), emerge una diversa composizione della Commissione giudicatrice, precedentemente formata dal Direttore della *'Scuola'* e da due docenti in materie romanistiche della Facoltà giuridica romana<sup>71</sup>.

Furono inseriti, in questa Deliberazione, i criteri di valutazione che, sostanzialmente, furono ripresi negli anni successivi: «Ai fini del giudizio di merito e della formazione della relativa graduatoria la Commissione valuterà i titoli presentati, considerando sia la preparazione dei candidati, nel campo scientifico degli studi che si propongono di compiere, sia la loro attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica. A parità di condizioni saranno preferiti i candidati provenienti dai paesi extraeuropei e dell'Europa Orientale»<sup>72</sup>.

Ai tradizionali contributi del Comune di Roma si è aggiunto per l'anno accademico 2007-2008, quello della Provincia di Roma che, con Deliberazione della Giunta n. 1293/40 del 31 ottobre 2007<sup>73</sup>, nel quadro del *'Progetto per lo studio e la diffusione del Diritto romano nei Paesi extra-europei e nell'Europa centro-orientale'* con particolare riferimento alla tradizione della Difesa civica (e del Tribunato) in Europa e in Asia, ha assegnato, attraverso l'Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del C.N.R., tre borse di studio per stranieri iscritti al *'Corso di Alta formazione in Diritto Romano'*<sup>74</sup>. È da sottolineare l'appoggio del Difensore civico della Provincia di Roma Alessandro Licheri, anche in riferimento al *I Seminario Euroasiatico di Diritto romano*, tenuto a Dushanbé (Tagikistan) nell'ottobre 2011.

slavia, Lituania, Olanda, Panama, Paraguay, Romania, Russia Asiatica, Serbia, Slovacchia, Somalia, Turchia, Ungheria, URSS, Venezuela.

<sup>71</sup> Cfr. Deliberazione n. 1178 della Giunta Municipale del Comune di Roma del 20 febbraio 1986, Prot. Ser. Deliberazioni n. 1909/86: «il Sindaco o un suo delegato – Presidente; il Direttore del Corso di Perfezionamento in Diritto Romano – Membro; Direttore dell'Istituto di Diritto Romano e Diritti dell'Antico Oriente Mediterraneo – Membro; Titolare della I Cattedra di Diritto Romano dell'Università di Roma – Membro; Assessore alla Cultura – Membro; Assessore alla Educazione Permanente – Membro. Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte da un funzionario dell'Amministrazione Comunale all'uopo incaricato».

<sup>72</sup> Cfr. Deliberazione n. 1178 della Giunta Municipale del Comune di Roma del 20 febbraio 1986, cit. Faccio riferimento ad esempio alla Determinazione Dirigenziale del Comune di Roma n. 886 del 12 agosto 2009 che all'art. 4 'Graduatoria di merito' stabilisce: «La valutazione massima attribuibile è di 10 punti, cos' ripartiti: a) attitudine alla ricerca scientifica e pubblicazioni (max 4 punti); b) preparazione nel campo specifico degli studi romanistica ed attività didattiche (max 3 punti); c) partecipazione ai seminari e congressi (max 3 punti). A parità di merito saranno preferiti i candidati provenienti dall'America Latina, dall'Africa e dall'Asia».

<sup>73</sup> Cfr. Determinazione dirigenziale della Provincia di Roma n. 294 del 24 dicembre 2007, R.U. n. 8707 del 27/12/2007, rubricata 'Realizzazione del Progetto per lo studio e la diffusione del Diritto romano nei Paesi extra-europei e nell'Europa centro-orientale attraverso l'assegnazione di borse di studio'.

<sup>74</sup> Per l'anno accademico 2008-2009, si sono avute anche due borse del *'Consorzio Interuniversitario Gérard Bouthert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti'*, costituito nel 1998 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con la partecipazione dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'.

*Legenda:*

«Ann. Un. Roma»: Annuario dell'Università di Roma

«Arch. Sez. Ist.»: Archivio della Sezione 'Istituto di Diritto romano e dei Diritti dell'Oriente Mediterraneo' del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'

«Arch. Pres. Fac. Giur.»: Archivio dell'Ufficio di Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza'

«Arch. St. Un. Roma»: Archivio storico dei Corsi di Alta Formazione dell'Università degli Studi di Roma 'La Sapienza' (unico fascicolo).